AVVISO

I certificati anagrafici

SONO NORMALMENTE IN BOLLO

(art. 1 Tabella A D.P.R. 642/72), e scontano 0,52 centesimi di diritti di segreteria (art. 6 Tab. D L. 604/62).



Il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni anagrafiche da parte dell'Ufficiale d'anagrafe è soggetto, sin dall'origine, all'assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di esenzione spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all'esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. L'obbligo a carico dell'Ufficiale di anagrafe consiste nell'indicare espressamente sul documento che rilascia il caso di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo, l'uso e l'articolo della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 o della norma speciale di riferimento, pena la responsabilità (patrimoniale-amministrativa e le relative sanzioni previste dalle leggi in tale materia).

Ministero dell'Interno 26/05/2005

- I certificati anagrafici esenti dal bollo **scontano i diritti di segreteria** ridotti del 50% (0,26 euro, art. 9 norme speciali Tabella D L. 604/62).
- Non possono essere emessi certificati destinati a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 15, L. 183/11, con l'eccezione delle pratiche di cittadinanza) e, di conseguenza, non sono più applicabili le esenzioni relative.
- I certificati dello stato civile sono completamente esenti (art. 4 nota 2 della Tabella allegato A DPR 642/72).
- I certificati, **sia anagrafici che dello Stato Civile**, che richiedono ricerche d'archivio su atti cartacei scontano, oltre al bollo, diritti fissati in 5.16 euro (art. 6bis Tabella D L. 604/62), **ridotti della metà se esenti da bollo.**
- Autentiche di copie da originale e legalizzazioni di firme scontano l'imposta di bollo ed il pagamento di 0,50 euro per diritti di segreteria.